

**LE
ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
E L'OBBLIGO
ASSICURATIVO**

Settore Consulenze

N. 6/2006

INTRODUZIONE

"Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi" (art. 4 della legge 266/91).

L'obbligo assicurativo viene spesso vissuto dalle organizzazioni di volontariato e dai singoli volontari come oneroso sia dal punto di vista economico (scarsità di risorse economiche) che da quello gestionale (scarsità di volontari che si occupino della gestione delle polizze).

Lo svolgimento di un'attività di volontariato espone potenzialmente l'organizzazione di volontariato e i volontari della stessa a numerosi rischi. Può accadere che un volontario, durante lo svolgimento dell'attività possa subire delle lesioni che, nei casi più gravi, potrebbero esporre l'organizzazione ad elevate richieste di risarcimento da parte dei familiari o, ancora, esiste la possibilità che il volontario arrechi, durante lo svolgimento dell'attività, danni a terzi, con conseguenti possibili richieste di indennizzo.

Tale obbligo va quindi considerato come una giusta tutela, sia dell'associazione che del volontario, e necessita di una particolare attenzione con riferimento alla scelta della tipologia contrattuale che deve tenere in considerazione la peculiarità delle attività svolte dall'organizzazione di volontariato.



FONTI NORMATIVE

- **L'art. 1882 del codice civile definisce l'assicurazione come "Il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana"**
- **L'obbligo assicurativo per le Organizzazioni di volontariato è sancito dall'art. 4 della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 che così recita:**

"Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

- 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.**
 - 2. (omissis)**
 - 3. (omissis)**
 - 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli".**
- **L'art. 7 della legge 266/91, inoltre, indica come requisito essenziale per le organizzazioni di volontariato che intendano stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e tutti gli altri enti pubblici, quello di essere dotate delle coperture assicurative previste dall'art. 4.**

Il contratto di assicurazione stipulato da un'organizzazione di volontariato si traduce, pertanto, in un accordo fra parti (assicurato e assicuratore), regolato da norme del Codice civile (Capo XX agli artt. 1882 e seguenti) che si fonda sul concetto del **rischio** cui sono esposti i beni, la salute o la vita dei singoli, avente la funzione di trasferire il rischio dai singoli associati dell'organizzazione di volontariato all'impresa di assicurazione che si obbliga, in cambio del pagamento di una quota di denaro (premio) , a coprire gli assicurati dal danno prodotto dal verificarsi di un evento avverso (sinistro), che colpisce i beni, il patrimonio o i volontari dell'associazione.

- **Il decreto del Ministro dell'Industria 14 febbraio 1992 modificato dal Decreto 16 febbraio 1992 fissa invece le** modalità operative dell'obbligo assicurativo per le organizzazioni di volontariato, disponendo che le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva ovvero in forma numerica e che le organizzazioni sono obbligate a tenere il registro dei volontari vidimato.

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA

- I VOLONTARI DEVONO ESSERE ASSICURATI PER I RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' NEL CASO DI : INFORTUNI, MALATTIE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (art. 4 comma 1, legge 266/91, art. 1 decreto del ministro dell'industria 14/02/92 come modificato dal Decreto 16/02/92);
- LA COPERTURA ASSICURATIVA E' UN REQUISITO INDISPENSABILE PER POTER STIPULARE CONVENZIONI CON LO STATO, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME, GLI ENTI LOCALI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI (art. 7 comma 3, legge n. 266/91);
- LE ORGANIZZAZIONI DEVONO ISTITUIRE E MANTENERE AGGIORNATO UN APPOSITO REGISTRO DEI SOCI CHE PRESTANO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (art. 4 comma 2 legge n. 266/91, art. 3 Decreto del ministro dell'industria 14/02/92 come modificato dal Decreto 16/02/92);
- LE POLIZZE DEVONO ASSICURARE TUTTI GLI ADERENTI DELL'ORGANIZZAZIONE CHE PRESTANO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO INDIVIDUATI DAL REGISTRO SOCI (art. 4 comma 2 legge n. 266/91, art. 3 Decreto del ministro dell'industria 14/02/92 come modificato dal Decreto 16/02/92);
- LE POLIZZE POSSONO ESSERE IN FORMA NUMERICA O COLLETTIVA.

La normativa prevede quindi tre tipi di assicurazione, relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, e più precisamente:

- **Assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,**
- **Assicurazione contro le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato,**
- **Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.**

Si precisa l'importanza di prevedere, di volta in volta, in base al tipo di attività di volontariato, coperture specifiche, che coprano rischi propri dell'attività svolta dall'organizzazione, compreso il rischio in "itinerare" dei volontari che si spostano per raggiungere il luogo in cui svolgono la loro attività di volontariato.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Definizione

"Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea." Questa la spiegazione di **infortunio** definita dall' ANIA (organizzazione nazionale fra le imprese assicuratrici).

Sono infortuni tutti gli eventi traumatici, le cadute, gli incidenti stradali, le lesioni provocate da corpi o da oggetti esterni durante l'attività lavorative o ricreative.

Non sono infortuni le lesioni derivanti da aggravamento di malattie, preesistenti o insorte improvvisamente che potrebbero essere state provocate da causa fortuita, violenta ma non esterna.

Le **garanzie** tipiche che possono essere incluse nelle polizze infortuni sono :

- Morte da infortunio (una somma prefissata che è corrisposta ai beneficiari indicati nella polizza);



- Invalidità permanente (una somma calcolata applicando al massimale previsto in polizza una percentuale che corrisponde al grado di invalidità permanente derivante da quell'infortunio, escluse le eventuali quote di invalidità preesistenti);
- Rimborso spese (risarcimento entro il massimale convenuto delle spese mediche documentate che l'assicurato ha sostenuto a seguito dell'infortunio);
- Diaria da ricovero (indennità prefissata per ogni giorno di ricovero dell'assicurato in regime ospedaliero o day hospital a seguito di infortunio);
- Diaria da gessatura (indennità prefissata per ogni giorno di applicazione di gessatura, o di materiale rigido rimovibile solo con demolizione, a seguito di infortunio).

E' comunque opportuno valutare direttamente con la propria compagnia assicurativa la priorità da attribuire alle garanzie sopra citate, considerando comunque che la polizza deve comprendere almeno il caso di morte e di invalidità permanente. E' consigliabile, pertanto cercare di "confezionare" una polizza personalizzata.

ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Definizione

"Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio". Va da sé che la copertura riguarda solo le malattie connesse allo svolgimento dell'attività dell'organizzazione e sarà efficace solo nei casi in cui sarà evidente il nesso di causalità tra malattia e attività di volontariato.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione contro la malattia : l'eliminazione o correzione di



difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza, le malattie mentali e disturbi psichici, le lesioni fisiche derivanti da comportamento doloso dell'assicurato (comprese quelle derivanti da colpa grave), infortuni e intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, abuso di psicofarmaci o uso di stupefacenti, prestazioni aventi finalità estetiche salvo interventi di ricostruzione resi necessari da infortunio, le cure dentarie.

Sono da verificare le condizioni di assicurabilità di persone affette da malattie croniche, (esempio : diabetici), che potranno avere criteri di rimborso diversi in base alla malattia.

Le **garanzie** tipiche previste dalla polizza malattie sono :

- Rimborso spese a massimale (risarcimento entro il massimale convenuto delle spese mediche documentate che l'assicurato ha sostenuto a seguito di una malattia o infortunio che abbia reso necessario un ricovero con o senza intervento chirurgico oppure con intervento chirurgico ambulatoriale);
- Rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche (risarcimento entro il massimale convenuto delle spese mediche documentate che l'assicurato ha sostenuto a seguito di una malattia o infortunio che non abbia comportato né ricovero né intervento chirurgico);
- Diaria da ricovero (indennità prefissata per ogni giorno di ricovero dell'assicurato in regime ospedaliero o day hospital a seguito di malattie);
Diaria da convalescenza (indennità prefissata per ogni giorno di convalescenza immediatamente successiva ad un ricovero, prescritta dagli addetti sanitari che hanno curato l'assicurato e documentata con certificato medico);
Invalidità permanente da malattia (somma calcolata applicando al massimale previsto in polizza una percentuale che corrisponde al grado di invalidità permanente derivante da una malattia- invalidità non inferiore al 33%).

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Definizione

L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi obbliga l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale convenuto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”.

Questo argomento risulta, fra quelli assicurativi, molto complesso e richiede quindi di specifiche conoscenze a livello giuridico.

L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi delle organizzazioni di volontariato può coprire solo la responsabilità civile cosiddetta “extracontrattuale”, non comprendendo quindi i danni derivanti dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali (es. impegni stabiliti dalle convenzioni con gli enti pubblici ..).

Normalmente gli associati non vengono considerati terzi né tra loro, né nei confronti dell'organizzazione , è bene quindi che siano coperti da polizze infortuni e malattie per i danni fisici, e da una polizza “Kasko” per eventuali danni a cose di proprietà o in uso dell'organizzazione o degli associati stessi durante l'attività (es. copertura per l'utilizzo delle proprie automobili).

E' importante considerare che per i danni provocati dalla circolazione con veicoli a motore su strade di uso pubblico o equiparate, vi è **esclusione** di copertura in quanto già coperti dall'assicurazione obbligatoria RC Auto.



La garanzia assicurativa non è operante per lo svolgimento di attività mediche, infermieristiche o fisioterapiche da parte degli associati (potrebbe considerarsi l'assicurazione professionale).

La responsabilità civile verso terzi che deriva dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati di solito non è compresa e quindi bisogna richiederla esplicitamente.

Le **garanzie** indispensabili da prevedere sono :

- La responsabilità civile dell'organizzazione e degli amministratori, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266;
- La responsabilità civile personale dei volontari per i danni cagionati a terzi mentre prestano attività per l'organizzazione contraente la polizza.

ALTRE TIPOLOGIE DI ASSICURAZIONE (non obbligatorie)

Incendio del fabbricato utilizzato dall'organizzazione di volontariato

In questo caso si considera una copertura assicurativa che rappresenta il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato o della parte di esso utilizzato dall'organizzazione.

Incendio del contenuto

La polizza prevede il risarcimento del valore dell'intero contenuto del fabbricato.

Furto del contenuto

Copertura assicurativa che prevede il risarcimento sia dell'intero valore del contenuto sia di una parte di esso.

All-Risks per le apparecchiature elettroniche

Questa polizza prevede un massimale di risarcimento che corrisponde al valore delle apparecchiature per tutti i rischi (incendio, fenomeno elettrico, furto, rottura, caduta accidentale).

Kasko per le autovetture

La polizza copre i danni subiti dall'autovettura a seguito di un incidente.

Protezione legale

La polizza copre spese legali sostenute dall'organizzazione in relazioni ai seguenti tipi di controversie:

- la difesa penale del legale rappresentante dell'organizzazione, o di un associato per delitti colposi o contravvenzioni;

- l'esercizio di pretese per il risarcimento di danni subiti dall'organizzazione per fatto illecito di terzi;
- relative alla proprietà/conduzione dei locali sede dell'organizzazione.

L'OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REGISTRO SOCI

Le polizze assicurative , nella definizione degli assicurati, devo far riferimento al registro soci, per il quale vi è obbligo di vidimazione.

Art. 3 D.L14.02.92 Min. Industria come modificato dal D.L. 16011.92

Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio, da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

Si riporta nella pagina seguente un modello di registro soci che potrà essere utilizzato come traccia nella tenuta del registro in oggetto.

FAC-SIMILE DI REGISTRO DEGLI ADERENTI

Data registrazione	Nome	Cognome	Luogo e data nascita	Residenza	Totale Assicurati
01/01/98	Esce	Esce	Esce	Esce	
01/01/98	Esce	Esce	Esce	Esce	
01/01/98	Esce	Esce	Esce	Esce	
01/01/98	Esce	Esce	Esce	Esce	
01/01/98	Esce	Esce	Esce	Esce	
01/01/98	Esce	Esce	Esce	Esce	
				<i>Firma</i>	<i>Tot. Soci 7</i>
2/5/98	Esce	Esce	Esce	Esce	
				<i>Firma</i>	<i>Tot. 6</i>
Al 31/12/98	Nessuna altra Variazione				
				<i>Firma</i>	<i>Tot. 6</i>
Al 31/12/99	Nessuna Variazione				
				<i>Firma</i>	<i>Tot. 6</i>
03/05/2000	Esce	Esce	Esce	Esce	
03/05/2000	Esce	Esce	Esce	Esce	
				<i>Firma</i>	<i>Tot. 8</i>
01/12/2002	Entra Aldo Verdi (dipendente) n. a (comune) 11/06/70 res. V.le dei Mille 60 – Città – Provincia				<i>Tot. 9</i>



APPENDICE NORMATIVA

Capo XX DELL'ASSICURAZIONE

Sez. I DISPOSIZIONI GENERALI

ART: 1882

(Nozione) L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio (1091,2052) si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotti da un sinistro (1904 ss.) ovvero a pagare un capitale o una rendita (1872) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART: 1883

(Esercizio delle assicurazioni) L'impresa di assicurazione (2195) non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni (2325,2546) e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali (1).

(1) Si vedano in materia: D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private; L. 26 gennaio 1980 n. 13, modificate alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private; L. 12 agosto 1982 n. 576, riforma della vigilanza sulle assicurazioni; L. 10 giugno 1978 n. 295, nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni; L. 22 ottobre 1986 n. 742, nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; D.L. 17 marzo 1995, n. 174, attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; D.L. 75 marzo 1995 n. 175, attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita.

La vigilanza sulle imprese di assicurazione è disciplinata dalla L. 12 agosto 1982, n. 576 istitutiva dell' ISVAP, e dal D.P.R. 4 MARZO 1983, N. 315. La legge 9 gennaio 1991, n. 20 ha disciplinato le forme di controllo delle partecipazioni delle imprese di assicurazione e delle partecipazioni alle imprese di assicurazione.

ART: 1888

(Prova del contratto) Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725). L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro



documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spesa della contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO 11 AGOSTO 1991, N. 266

Omississ....

Art. 4 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

5. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. *(omissis)*
7. *(omissis)*
8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Omississ

Art. 7 Convenzioni

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.



Centro di Servizio per il volontariato *DAR VOCE*

Via Gorizia n. 49 Reggio Emilia

Tel 0522 791979 fax 0522 302110

www.darvoce.org darvoce@darvoce.org

